REPERTORIO N° 97364 FASCICOLO N° 16804 =======
========== ATTO COSTITUTIVO DELLA ==========
====== FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE "LUIGI CHERUBINI" ======
========== REPUBBLICA ITALIANA ==========
Il giorno ventitre marzo duemilacinque ==========
========== 23.03.2005 ==========
in Piacenza, nella Casa Comunale, in Piazza Cavalli n° 2 =====
Avanti a me dottor ALBERTO VULLO, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Piacenza, con sede in Piacenza stessa, ==========
con l'assistenza dei testimoni, noti e idonei come essi stessi mi confermano, signori: ==========

MORI ROBERTO, nato a Gragnano Trebbiense (Piacenza) il 16 agosto 1944, residente a Piacenza, via Chiapponi n. 44, giornalista ==========

AVANZI VITTORIA, nata a Cortemaggiore (Piacenza) il 22 novembre 1969, residente a Cortemaggiore, via Tagliasacchi n° 3, impiegata ==========

========== sono presenti i signori: ==========
REGGI ROBERTO, nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 20 ottobre 1960, ingegnere, ==========
residente ad Alseno (PC) loc. Cortina, strada Gasperini n. 33, domiciliato per la carica in Piacenza, presso la Casa Comunale in Piazza Cavalli n. 2 ==========
il quale dichiara di intervenire a questo atto e di agire nella sua qualità di SINDACO del ==========
"COMUNE DI PIACENZA", con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n° 2, ==========
codice fiscale n° 00229080338 ==========
in rappresentanza di tale Ente a' sensi di Legge ed in esecuzione di delibera del Consiglio Comunale di Piacenza in data 7 marzo 2005 n. 43 ==========
dichiarata immediatamente esecutiva a' sensi dell'art. 134 comma 3 del D.LGS n. 267/2000, che, in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto "A", ==========
e giusta anche determinazione del dirigente del Settore Formazione e Teatro n° 2187 in data 9 dicembre 2004 ==========
che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto "B"; ==========
MERCATALI VIDMER, nato a Forlì il 17 maggio 1949 ==========
impiegato ==========
residente a San Pietro in Campiano, via Ungaretti n° 7 =======
domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire nella sua qualità di: ==========
a) SINDACO del "COMUNE DI RAVENNA", con sede in Ravenna, =====
piazza del Popolo n. 1, ==========
codice fiscale 00354730392 ==========
in rappresentanza del predetto Comune a' sensi di legge ed in esecuzione di delibera del Consiglio Comunale di Ravenna in data 7 marzo 2005 n. 16302/53, dichiarata immediatamente

Registrato a Piacenza
il 30-3-05
V ..... M I° N 712
€ 171,72

esecutiva a' sensi dell'art. 134 del D.LGS n. 367/2000, che in copia certificata conforme qui si allega sotto "C", ======= e giusta anche determinazione n° DW n° 47 in data 17 marzo 2005 del Dirigente dell'Area SERVIZIO TURISMO ED ATTIVITA' CULTURALI del Comune medesimo che, in copia certificata conforme qui si allega sotto "D"; ==========

b) PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell'Ente ===== "FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI" con sede in Ravenna, piazza del Popolo n° 1 ==========
codice fiscale 92010290390 ==========
riconosciuta con Decreto in data 12 dicembre 1988 n° 694 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna, === iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna al n° 55 pag. 101 ==========
come anche risulta da certificazione della predetta Prefettura in data 18 marzo 2005 ==========
che, in originale, si allega sotto "E", ==========
in rappresentanza di tale Ente a' sensi di Statuto ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2005, che, in estratto autentico qui si allega sotto la lettera "F"; ==========
DE ROSA ANTONIO, nato a Napoli il 9 aprile 1959 ==========
impiegato ==========
residente a Ravenna, via Amalasunta n. 7 ==========
domiciliato per la carica in Parma, strada della Repubblica n. 57, ==========
il quale ultimo dichiara di intervenire al presente atto e di agire nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell'Ente ==========
"FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI" con sede in Parma, strada della Repubblica n. 57, ==========
codice fiscale 92059760345 ==========
riconosciuta con decreto n. 368 del 28 aprile 1994 iscritta al n. 533 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Parma, come anche risulta da certificazione della Prefettura stessa in data 21 marzo 2005 ==========
che, in originale qui si allega sotto la lettera "G", ========
in rappresentanza di tale ultimo Ente a' sensi di Statuto ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio 2005 il cui verbale, in estratti autentici qui si allega sotto le lettere "H" - "I" ==========
========== *** ==========
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto come in appresso: ==========
========== premesso che: ==========
a) con gli atti deliberativi dianzi citati gli Enti di cui sopra, COMUNE DI PIACENZA, COMUNE DI RAVENNA, FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI, FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI, ========
preso atto dell'impulso e della volontà del maestro Riccardo

Muti di formare l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ========
hanno determinato di addivenire alla costituzione di una Fondazione ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, sotto la denominazione: ==========
Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" ==========
con sede in Piacenza ==========
b) gli stessi Enti con i succitati atti deliberativi hanno approvato il testo di Statuto della costituenda Fondazione ed hanno determinato altresì di contribuire al fondo di dotazione della Fondazione stessa con la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per ciascun Ente; ==========
c) a tal fine ciascuno degli Enti predetti ha prima d'ora assunto il relativo impegno di spesa, imputando tali somme ai rispettivi bilanci (previa, per quanto riguarda i Comuni di Piacenza e di Ravenna determinazione dei dirigenti responsabili per quanto sopra) e che pertanto tali somme sono attualmente effettivamente disponibili e destinate a formare il fondo di dotazione della costituenda Fondazione, ==========
========== tutto ciò premesso ==========
confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, ==========
i Comparenti, nello loro rispettive qualità ed in rappresentanza quindi del COMUNE DI PIACENZA, del COMUNE DI RAVENNA, della FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI e della FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI, dichiarano quanto segue: ========
1) E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata ==========
====== Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" ======
per la quale verrà richiesto, ai sensi di Legge, il riconoscimento della personalità giuridica. ==========
2) La sede della Fondazione è in Piacenza, presso il Teatro Municipale, in Via Giuseppe Verdi n. 41; ==========
ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione avrà residenza estiva in Ravenna, presso il Teatro di Tradizione Dante Alighieri. ==========
3) Scopo della Fondazione ==========
La Fondazione, ente privato senza scopo di lucro, ha le finalità di promuovere e realizzare la costituzione di una formazione orchestrale giovanile, che permetta la costruzione di un percorso di alta formazione lavorativa permanente, quale momento di specializzazione, crescita e sperimentazione, garantendone anche il funzionamento, la gestione e l'amministrazione. ==========
Detta Orchestra avrà sede a Piacenza presso la sede della Fondazione e avrà residenza estiva in Ravenna, presso il Teatro di Tradizione Dante Alighieri. ==========
La Fondazione potrà pertanto, nell'ambito di tale propria attività istituzionale: ==========
a) svolgere attività culturale nel campo musicale,

promuovendo, producendo e propagandando manifestazioni concertistiche, di opera e di spettacolo in genere, curandone anche, se necessario, l'allestimento e l'esecuzione; =========
b) acquisire e gestire direttamente luoghi di spettacolo e di manifestazione, se ed in quanto complementare o necessario alle attività sopra descritte, sia in uso che in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro od alla manutenzione di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle; ==========
c) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale ed internazionale, nonchè stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
d) svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, se nell'ambito ed in conformità alle finalità istituzionali, curando inoltre la promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari: curare altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività. ====
La Fondazione può compiere inoltre ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. A tal fine può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare. ==========
La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. ==========
4) Sono soci fondatori promotori la "Fondazione Ravenna Manifestazioni" e la "Fondazione Arturo Toscanini"; ==========
sono soci fondatori originari le Amministrazioni Comunali di Piacenza e di Ravenna. ==========
5) La Fondazione ha durata illimitata. ==========
6) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). ======
Tale somma, assegnata nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) da ciascuno dei quattro Enti fondatori (Comune di Piacenza, Comune di Ravenna, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Arturo Toscanini), e per la cui effettiva esistenza e disponibilità si richiama quanto precisato in premessa, verrà versata da ciascun costituente nella predetta misura di 25.000 euro a semplice richiesta del rappresentante della Fondazione, (di cui al successivo articolo 11) non appena il presente atto sia stato sottoposto alla formalità di registrazione e comunque prima della presentazione alla Competente Autorità della domanda di riconoscimento, in un conto bancario da accendersi presso Istituto di Credito prescelto dallo stesso rappresentante, intestato alla Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in corso di riconoscimento. ==========
7) La Fondazione è retta oltrechè dalle norme contenute nel

presente atto costitutivo da quelle contenute nello Statuto che - esibitomi dai comparenti e sottoscritto dagli stessi, dai testimoni e da me Notaio, viene qui allegato sotto la lettera "L", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane - presenti i testi - ai comparenti. ==========

8) Organi della Fondazione sono: ==========
a) il Consiglio di Amministrazione ==========
b) il Presidente ==========
c) il Direttore Musicale ==========
d) il Collegio dei Revisori contabili ==========

9) Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato in sei (6) e potrà essere rideterminato in futuro a' sensi di quanto stabilito nell'art. 7, 1° comma dello Statuto della Fondazione. ==========

10) I costituenti la Fondazione procedono alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con i criteri indicati dall'art. 7, comma 2 dello Statuto nelle persone dei signori: ==========

- MARIO SALVAGIANI, nato a Ravenna il 29 aprile 1930, residente a Ravenna, via G. Oberdan n. 32, ==========
codice fiscale SLV MRA 30D29 H199X ==========
- CRISTINA MAZZAVILLANI MUTI, nata a Ravenna il 16 aprile 1943, residente a Ravenna, via Baccarini n° 15, ==========
codice fiscale MZZ MCR 43D56 H199U ==========
(designati dalla Fondazione Ravenna Manifestazioni); ==========
- ANTONIO DE ROSA, nato a Napoli il 9 aprile 1959, residente a Ravenna, via Amalasunta n° 7 ==========
codice fiscale DRS NTN 59D09 F839S ==========
- MARIA MADDALENA SCAGNELLI, nata a Castel San Giovanni (PC) il 26 febbraio 1969, residente a Piacenza, via Mirra n° 7 ====
codice fiscale SCG MMD 69B66 C261Q ==========
(designati dalla Fondazione Arturo Toscanini); ==========
- GIOVANNA CALCIATI, nata a Castel San Giovanni (PC) il 30 gennaio 1963, residente a Piacenza, via del Castello n. 21, ==
codice fiscale CLC GNN 63A70 C261W ==========
designata dal Comune di Piacenza giusta atto di nomina sindacale in data 23 marzo 2005
che in originale si allega sotto la lettera "M" ==========
- ALBERTO CASSANI, nato a Ravenna il 10 novembre 1965, residente a Ravenna, via Bozzi n° 67 ==========
codice fiscale CSS LRT 65S10 H199O ==========
designato dal Comune di Ravenna giusta decreto sindacale n° 19103 in data 22 marzo 2005 che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera "N" ==========

11) Il presente atto è sottoposto alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione. ==========

Al signor Mario Salvagiani (sopra generalizzato) viene fin d'ora espressamente attribuita la rappresentanza della Fondazione ed altresì conferito con gli occorrenti poteri

l'incarico di procedere alle formalità e pratiche per ottenere dalle competenti Autorità il riconoscimento della Fondazione nonchè di apportare al presente atto costitutivo ed allo Statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che verranno richieste dalle competenti Autorità per il riconoscimento. ==========

Lo stesso signor Mario Salvagiani provvederà a richiedere ai costituenti - prima di procedere all'espletamento delle pratiche per il riconoscimento, il versamento della somma di euro 25.000,00 (fondo di dotazione) secondo le modalità dianzi indicate, da parte di ciascuno di essi. ==========

12) Le spese e le imposte di questo atto sono a carico della Fondazione. ==========

Si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del D.LGS 31 ottobre 1990 n° 346 in condizione degli scopi perseguiti dalla Fondazione. ==========

========== *** ==========

I comparenti dispensano me notaio dal dare loro lettura degli allegati tutti (escluso tuttavia l'allegato L) al presente atto, il cui contenuto dichiarano i comparenti medesimi di ben conoscere. ==========

========== *** ==========

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia, da me completato e da me stesso letto, davanti ai testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo dichiarano conforme al proprio volere. =====

L'atto consta di quattro fogli scritti per dodici pagine e sin qui della presente. ==========

Firmato all'originale: ==========

Vidmer Mercatali= ==========

Roberto Reggi= ==========

Antonio De Rosa= ==========

Roberto Mori= ==========

Vittoria Avanzi= ==========

ALBERTO VULLO NOTAIO= ==========

========== *** ==========

ALLEGATO "L"

DI REPERTORIO 37364/16804

FONDAZIONE ORCHESTRALE GIOVANILE

"LUIGI CHERUBINI"

***

- S T A T U T O -

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Preso atto dell'impulso e della volontà del Maestro Riccardo Muti, di formare l'Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini" si costituisce, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini ".
2. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di Fondazioni.
3. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede a Piacenza, presso il Teatro Municipale, in via Giuseppe Verdi n.41 ed ha durata illimitata.
4. La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

Articolo 2 – Finalità istituzionali

1) La Fondazione, ente privato senza scopo di lucro, ha le finalità di promuovere e realizzare la costituzione di una formazione orchestrale giovanile, che permetta la costruzione di un percorso di alta formazione lavorativa permanente, quale momento di specializzazione, crescita e sperimentazione, garantendone anche il funzionamento, la gestione e l'amministrazione.
   Detta Orchestra avrà sede a Piacenza presso la sede della Fondazione e avrà residenza estiva a Ravenna , presso il Teatro di Tradizione Dante Alighieri.
2) La Fondazione potrà pertanto, nell'ambito di tale propria attività istituzionale :
   a) svolgere attività culturale nel campo musicale, promuovendo, producendo e propagandando manifestazioni concertistiche, di opera e di spettacolo in genere, curandone anche, se necessario, l'allestimento e l'esecuzione;
   b) acquisire e gestire direttamente luoghi di spettacolo e di manifestazione, se ed in quanto complementare o necessario alle attività sopra descritte, sia in uso che in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro od alla manutenzione di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle;
   c) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, teatrali e musicali a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
   d) svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie, se nell'ambito ed in conformità alle finalità istituzionali, curando inoltre la promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; curare altresì pubblicazioni,

edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività.

3) La Fondazione può compiere inoltre ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. A tal fine può quindi svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare
4) La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Articolo 3 – Soci Fondatori e soci aderenti

1. Sono Soci fondatori promotori la Fondazione Ravenna Manifestazioni di Ravenna e la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, che ne hanno promosso la costituzione.
2. Sono Soci fondatori originari le Amministrazioni Comunali di Piacenza e Ravenna
3. Ciascuno dei soci fondatori, promotori ed originari, è tenuto a versare un contributo al fondo di dotazione della Fondazione di almeno €25.000,00 (euro venticinquemila/00).
4. Sono Soci aderenti i soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione successivamente alla sua costituzione, accettandone le regole statutarie, condividendone finalità e scopo, e contribuendo al fondo di dotazione in misura non inferiore a quanto versato dai fondatori. La domanda di adesione deve essere accettata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. I Soci fondatori promotori metteranno a disposizione della Fondazione, a titolo gratuito, i servizi e le risorse umane necessari a garantire il migliore svolgimento delle attività.
6. Ciascuno dei Soci aderenti è tenuto a versare con puntualità e per ogni esercizio un contributo in denaro a favore della Fondazione, ognuno secondo le proprie determinazioni, per un importo da concordarsi annualmente con il Consiglio di Amministrazione, e giusta quanto dal Consiglio stesso sarà deliberato al riguardo in sede di bilancio preventivo, così come previsto al successivo articolo 8.
7. I Soci fondatori originari e gli aderenti non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio durante la partecipazione alla Fondazione, alla risoluzione del rapporto partecipativo ovvero in sede di liquidazione della Fondazione.
8. I Soci aderenti che abbiano regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte verso la Fondazione a norma di Statuto, possono recedere dalla Fondazione con richiesta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, entro e non oltre il 30 giugno e con effetto a partire dalla fine dell'anno solare di invio di tale comunicazione. Essi sono comunque tenuti a concorrere al finanziamento della gestione, corrispondendo i contributi d'esercizio nel limite dell'ammontare stabilito per l'esercizio in cui è stato richiesto il recesso.
9. I Soci aderenti che hanno preavvisato il loro recesso a norma del precedente comma 8 non possono esercitare i loro diritti di nomina per membri degli organi della Fondazione, pur se previsti dallo Statuto.

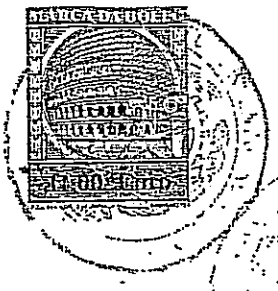

Articolo 4 – Patrimonio e finanziamento delle attività

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle erogazioni in denaro e dagli altri apporti ricevuti in dotazione dai fondatori indicati nell'articolo 3. Tale patrimonio, che potrà essere aumentato con apporti da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire alla loro realizzazione, è integralmente destinato al perseguimento dei fini statutari.
2. Il patrimonio comprende:
   a) il fondo di dotazione formato dagli apporti in denaro o in natura effettuati dai fondatori e dagli aderenti ;
   b) i beni immobili e/o relativi diritti e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini istituzionali;
   c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità di terzi, enti pubblici, privati e persone fisiche, i quali condividano gli scopi della Fondazione, specificatamente destinati a patrimonio;
3. I contributi d'esercizio ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati da fondatori ed aderenti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione ed a quelli derivanti dal fondo di dotazione.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome. Essa può tuttavia concedere l'uso del predetto valore immateriale per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.

Articolo 5 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
   a) il Consiglio di Amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Direttore Musicale;
   d) il Collegio dei Revisori Contabili.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili possono essere eletti alla carica, e ne decadono, nelle ipotesi previste per le società di capitali dal Codice Civile.

3. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.
4. Non possono in ogni caso assumere o mantenere validamente la carica i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori Contabili che abbiano liti pendenti con la Fondazione stessa.

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso fra 6 (sei) e 11 (undici), inclusi il Presidente ed il Vicepresidente secondo la deliberazione assunta dai fondatori, promotori ed originari, in sede di costituzione. Il numero dei membri potrà essere rideterminato dal Consiglio stesso, una volta nominato e comunque nei limiti sopra indicati, in relazione all'ingresso di aderenti e della loro partecipazione all'organo amministrativo.
2. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione, e devono essere nominati come segue:
   a) due da ciascuno dei fondatori promotori, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Arturo Toscanini;
   b) uno da ciascuno dei fondatori originari, Comuni di Piacenza e di Ravenna;
   c) uno da ciascuno degli aderenti, previo adeguamento del numero dei Consiglieri secondo il disposto del primo comma.
3. Il Consiglio elegge il Presidente tra propri componenti nominati dai fondatori promotori; elegge altresì, tra i propri componenti nominati dai fondatori originari il Vicepresidente.
4. I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non siano nominati i nuovi componenti.
5. Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia; sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione.
6. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato; il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del fondatore o dell'aderente titolare del potere di nomina. I componenti nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, non sono remunerati e le eventuali spese per l'esercizio della loro carica (es. viaggio e soggiorno) sono poste a carico degli enti di riferimento e/o emanazione.

Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione: compiti, poteri e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione:
   a) delibera le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi dei suoi membri ;

b) determina le funzioni operative affidate, a titolo gratuito, ai fondatori promotori per garantire il miglior svolgimento dell'attività ;
c) delibera, nel rispetto dei vincoli di bilancio, il programma di attività della Fondazione approvato dal Direttore Musicale, delibera altresì gli strumenti di monitoraggio economico finanziario della medesima che ne dimostrino ovvero ne permettano la compatibilità di bilancio negli esercizi per i quali si estende il programma;
d) redige ed approva i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni di corredo;
e) determina il contributo d'esercizio a carico dei soci aderenti, previo accordo con i medesimi secondo quanto indicato nel sesto comma dell'articolo 3;
f) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
g) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
h) delibera le eventuali assunzioni del personale ed il conferimento di incarichi professionali;
i) disciplina le relazioni sindacali;
j) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ogni qualvolta le stesse non siano attribuite ad altro organo dallo Statuto o per legge;
k) delibera l'ingresso di nuovi aderenti nella Fondazione, in relazione alla loro previsione d'impegno economico-finanziario, e sul conseguente allargamento del Consiglio, in relazione a quanto indicato dal precedente comma uno dell'articolo 7 ;
l) nomina, su indicazione del Direttore Musicale, il Consulente Artistico.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma non meno di quattro volte l'anno e comunque ogni volta che risulti necessario. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti di discussione; alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Direttore Musicale
3. Il Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente costituito quando alle sedute sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.
4. Ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale la parte per la quale ha votato il Presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o ad uno o più Comitati esecutivi, determinando i limiti della singola delega. Esso può inoltre istituire, anche al suo interno, comitati per iniziative e progetti specifici.

Articolo 9 - Il Direttore Musicale

1. Il Direttore Musicale è il M° Riccardo Muti.
2. Egli indirizza l'attività artistica della Fondazione e ne approva il programma, avvalendosi di un Consulente Artistico nominato dal Consiglio di Amministrazione su sua indicazione.

3. Il Consulente Artistico predispone il programma di attività da sottoporre al Direttore Musicale nell'ambito di un comitato artistico, da lui presieduto, formato dalle direzioni artistiche del "Ravenna Festival" (manifestazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni) e della Fondazione Arturo Toscanini.
4. Il Direttore Musicale approva e licenzia le edizioni di materiale audiovisivo della Fondazione: a lui spetta la finale autorizzazione alla diffusione, gratuita od a pagamento, dei prodotti prima dell'uscita editoriale.
5. La concessione in utilizzo a terzi del nome e degli eventuali loghi della Fondazione, anche se per iniziative coerenti con le finalità istituzionali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore Musicale
6. Il Direttore Musicale svolgerà tale incarico per almeno tre anni successivamente alla costituzione della Fondazione. Trascorso tale termine, nel caso e nel momento in cui il M° Riccardo Muti ritenesse, per qualsivoglia ragione, di non esercitare più detta funzione, il Consiglio di Amministrazione ne prenderà atto.

Articolo 10 - Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti nominati dai fondatori promotori e dura in carica per il mandato del Consiglio che lo ha eletto. Esso può essere, in ogni caso, riconfermato per mandati successivi.
2. La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 11 - Il Collegio dei Revisori Contabili

1. Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori Contabili, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
2. Due fra i membri effettivi sono nominati dai fondatori promotori, mentre i rimanenti sono nominati congiuntamente dai fondatori originari. La presidenza dell'organo spetta al componente più anziano.
3. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica tre anni, a decorrere dalla loro nomina da parte dei fondatori, per la quota di loro competenza, e possono essere riconfermati. Il loro compenso viene determinato all'atto della loro nomina.
4. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo

apposite relazioni, ed effettua le verifiche disposte dalla Legge per le società di capitali.

6. I componenti il Collegio dei Revisori Contabili possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Scritture contabili e Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone, esamina ed approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio.
4. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del Codice Civile, oltre ai documenti ovvero registri previsti e richiesti dalla normativa tributaria e previdenziale.
5. Il bilancio consuntivo è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, fatto salvo l'utilizzo di schemi specifici per gli enti privi di scopo di lucro.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Articolo 14 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fondatori promotori, che svolgono attività similare a quella della Fondazione, operano senza scopo di lucro e sono sottoposti al controllo delle competenti autorità nei modi di legge.

Articolo 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.